

DELIBERAZIONE N. 18
in data : 30.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021:
MODIFICHE/INTEGRAZIONI LE**

L'anno duemilaventuno il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano :

1 - RIANI CLAUDIO	P	8 - CAVALLI MATTIA	P
2 - ROZZI LORENZO	P	9 - GIORGINI MATTEO	P
3 - BACCHIERI GIOVANNI	P	10 - MUSETTI AMELIO	P
4 - TIROZZINI LORENZA	P	11 - SOLDATI FRANCESCA	A
5 - SANDEI EMILIANO	P		
6 - GUATTERI MORENA	P		
7 - ILARI GIOVANNI	A		

TOTALE PRESENTI : 9
TOTALE ASSENTI : 2

Assiste Vice Segretario esercente funzioni di Segretario Dr. Vincenzo Fusco, giusto Decreto del Sindaco Capo Convenzione N.3/2021

Presenti in sede il Sindaco Riani, Vice Sindaco Lorenzo Rozzi, Consiglieri Musetti Amelio, Giorgini Matteo, Cavalli Mattia. Gli altri partecipano in video conferenza con applicazione disciplina sindacale prot .2937 del 30.08.2020 .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Il Consigliere Ilari Giovanni entra alle ore 19.42

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI I.E

Il Sindaco illustra la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «Riordino della disciplina dei tributi locali»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 30.09.2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 settembre 2020 relativa alla applicazione della tassa rifiuti tari a seguito della legge 160/2019 con decorrenza dal 1 gennaio 2020;

PREMESSO CHE:

- con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, l'Italia si è dotata di un testo unico delle disposizioni legate alla tutela ambientale, che contiene in particolare, nella Parte Quarta, le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il Parlamento Italiano, con l'art. 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ed alla direttiva (UE) 2018/852 di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
- in attuazione della delega, il Governo Italiano ha emanato il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha introdotto in materia di rifiuti rilevanti modifiche che hanno e avranno un impatto rilevante sia sui servizi che sui prelievi destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. 116/2020 ha sostanzialmente:
 - modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, in base al quale è prevista la suddivisione dei rifiuti in urbani (interni ed esterni) e speciali (pericolosi e non pericolosi) ed è stato abrogato, con il comma 24 dell'articolo 1, il potere attribuito ai comuni dalla legge di assimilare i rifiuti speciali, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, eliminando l'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 152/2006;
 - soppresso, pertanto, il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 - introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico ovvero, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, nel testo novellato, le utenze non domestiche hanno la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti, ed in particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico;
 - introdotto uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al mercato privato;

EVIDENZIATO:

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

TENUTO CONTO CHE, in seguito all'emanazione del D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione delle direttive europee in materia, si rende necessario aggiornare il vigente regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti;

PRECISATO che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quel le in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D. lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato

che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

TENUTO CONTO CHE, a seguito della conversione avvenuta con legge 21 maggio 2021, n. 69, l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha stabilito che:

- per l'anno in corso, la comunicazione della scelta finalizzata all'uscita dal perimetro del pubblico servizio, dev'essere effettuata entro il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022;
- a regime, tale scelta dev'essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo;

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato l'art. 21 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dal 01/01/2021, in parte, dall'art. 1 comma 837 L.160/2019.

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate in rosso nell'allegato **B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 30 comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che, in deroga alla disposizione di carattere generale, consente ai comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove si prevede che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistino efficacia dalla data della pubblicazione sull'apposito portale ministeriale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

VISTI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/201, rilasciato con Verbale n.12 del 29.06.2021 prot. n. 2743 ;
- il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità della proposta alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune di MONCHIO DELLE CORTI;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 25 del 30.09.2020, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. I comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

CON VOTI: favorevoli n.10, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'Allegato B) che evidenzia in rosso le modifiche apportate al "Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" originariamente approvato con delibera di CC n. 25 del 30.09.2021 che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI APPROVARE** il regolamento di disciplina della TARI originariamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2020, cos' come modificato per facilità di lettura riportato nell'allegato A), che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;
5. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è Elena Blondi;
6. **DI PROVVEDERE** all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
7. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/20000, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e l'efficacia con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

Delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to RIANI CLAUDIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO DOTT.VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.07.2021 al 22.07.2021 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, 07.07.2021

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI I.E

1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BLONDI ELENA

2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Barlesi Giuseppina